

€ 30,00

ISBN 979-12-5965-441-0



9 791259 654410

Progetto grafico della sovracopertina: Nino Perrone

*Una persona sociale che trascenda l'uomo,
che sia cioè costituita fuori dell'uomo
e dei suoi valori etici e religiosi,
non è un super uomo, né un uomo in grande;
è per l'umanità nulla.*

Aldo Moro, *Lo Stato*, 1943, 1947



ALDO MORO IL DIRITTO - LO STATO

ALDO MORO IL DIRITTO 1944 1945 LO STATO 1946 1947

A cura di Antonio Incampo

CACUCCI  EDITORE
BARI

La partecipazione di Moro all'Assemblea Costituente (1946-48) è segnata da due esperienze decisive: da un lato quella di rappresentante del cattolicesimo organizzato della FUCI, come testimoniano i numerosi articoli pubblicati sulla rivista *Studium*, dall'altro l'esperienza di giovane professore di Filosofia del Diritto all'Università di Bari. Le lezioni baresi degli anni accademici 1944-45 e 1946-47, rispettivamente su «Diritto» e «Stato», che qui pubblichiamo in occasione del Centenario dell'Università di Bari, sono un passaggio indispensabile per chiunque voglia comprendere non solo il pensiero filosofico-giuridico moroteo, ma anche i principi fondamentali della *Costituzione* italiana.

Aldo Moro

Il Diritto

*Corso di lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso la R. Università di Bari
nell'anno accademico 1944–45 (raccolte a cura e per uso degli studenti)*

Appunti sull'esperienza giuridica

Lo Stato

*Lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso l'Università di Bari
nell'anno accademico 1946–47 (raccolte a cura e per uso degli studenti)*

A cura di

Antonio Incampo

CACUCCI  EDITORE
BARI

L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. n. 42/2004.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2025 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Antonio Incampo, <i>Le lezioni baresi di Moro sul diritto e sullo Stato</i>	VII
Nota bibliografica	XXVII

Il Diritto

*Corso di lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso la R. Università di Bari
nell'anno accademico 1944-45 (raccolte a cura e per uso degli studenti)*

Il problema della vita	3
Lineamenti dell'esperienza giuridica	15
<i>Il diritto</i>	15
Caratteristiche dell'esperienza giuridica	27
<i>Significato del diritto oggettivo</i>	27
<i>Imperatività</i>	28
<i>Bilateralità</i>	31
<i>Generalità</i>	34
<i>Coercibilità</i>	36
Intorno al fondamento del diritto	41
<i>Diritto naturale e diritto positivo</i>	41
Diritto e libertà	49
Diritto pubblico e diritto privato	55
Le fonti del diritto	61
L'interpretazione del diritto	69
La capacità giuridica	75
Le persone giuridiche	81
Teoria dei fatti	87
Negozi e contratti	95
Il diritto subbietivo	101
L'obbligo giuridico	109
Poteri giuridici e soggezioni	117
L'atto illecito	125
Processo e sanzione	131

Appunti sull'esperienza giuridica

Lo Stato

*Lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso l'Università di Bari
nell'anno accademico 1946-47 (raccolte a cura e per uso degli studenti)*

La società	141
Lo Stato nazionale	151
Elementi costitutivi dello Stato	159
La sovranità dello Stato	165
<i>Potere giuridico sovrano</i>	165
<i>Lo Stato come persona giuridica</i>	168
<i>L'operare della sovranità nello Stato</i>	176
I fini dello Stato	179
Autorità e libertà	185
Le funzioni dello Stato	193
La funzione legislativa	195
La funzione giurisdizionale	201
Il momento politico umanistico dello Stato	211
<i>La volizione etico-giuridica della persona umana nello Stato</i>	211
<i>La funzione politica</i>	217
Il valore dello Stato	223
Idea liberale e idea sociale dello Stato	229
La rivoluzione	237
La pluralità degli ordinamenti giuridici	247
<i>L'impostazione del problema</i>	247
<i>Rapporti fra lo Stato e gli ordinamenti giuridici intrastatali</i>	252
Famiglia e Stato	267
Sindacati e Stato	281
La pluralità degli Stati ed i loro rapporti	297
L'ordinamento della comunità internazionale	305
Le fonti del diritto internazionale	317
La crisi e l'avvenire della comunità internazionale	327
Indice dei nomi	337

Antonio Incampo

Le lezioni baresi di Moro sul diritto e sullo Stato

Sommario: 1. Come nasce lo Stato? – 2. Persona. – 3. Società. – 4. Democrazia. – 5. Quale «terza via»?

1. Perché sono così importanti le lezioni del giovane Moro sul diritto e sullo Stato? La risposta è forse tutta in una circostanza. La partecipazione di Moro all'Assemblea Costituente (1946–48) è segnata da due esperienze decisive: da un lato quella di rappresentante del cattolicesimo organizzato della FUCI (il Movimento Laureati dell'Azione Cattolica), dall'altro l'esperienza universitaria di giovane professore di Filosofia del Diritto all'Università di Bari con i famosi corsi dedicati a «Diritto» e «Stato» (le lezioni appaiono in dispense «raccolte a cura e per uso degli studenti»)¹. Ed ecco, allora, il motivo per cui non ci si può sottrarre: le lezioni giovanili, infatti, servono a comprendere non solo

¹ I corsi di Filosofia del Diritto di Moro citati in queste pagine sono quelli editi in forma di dispense da L.U.C.E. (L'Universitaria Casa Editrice, Bari—poi divenuta Cacucci Editore) nel 1945 e nel 1947 con i titoli rispettivamente di: *Il Diritto. Corso di lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso la R. Università di Bari nell'anno accademico 1944–45*, e *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato. Lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso l'Università di Bari nell'anno accademico 1946–47*. Non sono queste le uniche dispense. Vi sono, infatti, “appunti” delle lezioni già dal primo incarico di Filosofia del Diritto nell'anno accademico 1940–41, quando Moro aveva soli ventiquattro anni (i dati sulla carriera accademica del prof. Moro sono consultabili nel fascicolo del personale n. 1629 dell'Archivio generale dell'Ateneo di Bari). Per le altre edizioni dei corsi di Filosofia del Diritto a Bari si veda l'ampia «nota bibliografica» nella sezione introduttiva di questo volume. Tra le opere, invece, più documentate sul legame di Moro con l'Università di Bari, vi è quella di Angelo Massafra,

il pensiero filosofico-giuridico dello statista, ma anche i principî fondamentali della Costituzione.

«Nei prossimi mesi—osserva Moro in un editoriale pubblicato su *Studium* nel 1946 intitolato “Di fronte alla Costituente”—gli italiani saranno posti dinanzi a una grande responsabilità, a una possibilità unica della loro storia. Essi dovranno rifare lo Stato, ricostruire nelle sue linee essenziali la comunità nazionale». I principî sono contenuti già nel metodo. Rifondare lo Stato significa muovere nuovamente dalla società, e farlo dal basso piuttosto che dall’alto. È detto con estrema semplicità nella premessa alle lezioni sullo Stato: «Cominciamo, per trattare il tema dello Stato che costituisce oggetto di questo corso, ad occuparci della società»². In quale direzione? Quella della società che diventa Stato e diritto, e non viceversa, ossia quella in cui sono lo Stato e il diritto a diventare società. Lo Stato, infatti, non è un’idea astratta, frutto di una forza altrettanto lontana dalla realtà sociale. Esso è forma e vita etica della società³.

Luciano Monzali e Federico Imperato (a cura di), *Aldo Moro e l’Università di Bari fra storia e memoria*, con una prefazione di Antonio Felice Uricchio, Cacucci, Bari, 2016.

² Aldo Moro, *Appunti sull’esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 3; riedizione in *Il Diritto 1944–45. Lo Stato 1946–47*, Cacucci, Bari, 2025, p. 141. D’ora innanzi citerò prima le pagine dell’edizione originale pubblicata da L.U.C.E., e a seguire quelle della presente riedizione.

³ Non va sottovalutato che il regime fascista fosse ancora al potere negli anni dei corsi a Bari sul diritto e sullo Stato, corsi che restano immutati anche dopo i cambiamenti avvenuti nel 1946–47 quando Moro partecipa come deputato all’Assemblea Costituente. Le tesi sono ben lontane dall’idea dello Stato concepito dall’alto rispetto alla società e in contrasto con l’istanza fondamentale di libertà della persona. Le espressioni usate già nelle primissime lezioni del 1942–43 liquidano in maniera lapidaria l’insostenibilità etica dello Stato assoluto: «Intesa alla lettera, la formula dello Stato assoluto è l’abdicazione dello Stato ad essere secondo la sua natura; nella sua tipica identificazione dello Stato con la persona che ne dirige gli svolgimenti, con il conseguente riferimento, perciò, ad una posizione grettamente particolare, esso è propriamente la negazione dell’essenza dello Stato» (*ivi*, p. 50; p. 180). Per Moro lo Stato assoluto che sopprime ogni palpito reale degli uomini nella loro libertà è fuori sia dall’umanità, sia dalla storia: «Questo ente obbiettivo autonomo fatto di uomini morti compaginati gli uni agli altri pretenderà giustificarsi, elevando a significato umano e storico questo o quel mito onde il tutto sociale indifferenziato pretenderà giustificare il suo svolgersi nella storia. Ma esso propriamente è fuori dell’umanità e

2. A fondamento troviamo il valore assoluto della persona. La riflessione di Moro prende le mosse da una critica radicale ai totalitarismi del Novecento, e in particolare al principio che subordina l'individuo allo Stato concepito come vero Dio in terra. Anche se non è facile venire a capo di tutte le fonti, ha ragione Bobbio a vederci, comunque, l'influenza del pensiero filosofico-politico francese⁴. È innanzitutto una questione di metodo. E qui il metodo migliore è quello di catturare dall'interno gli sviluppi idealmente unitari della riflessione filosofica, piuttosto che le mere citazioni estrinseche destinate a volte ad interrompersi, o

perciò della Storia. Una persona sociale che trascenda l'uomo, che sia cioè costituita fuori dell'uomo e dei suoi valori etici e religiosi, non è un super uomo, né un uomo in grande; è per l'umanità nulla. Edificio esteriore incomprensibile ed ingiustificabile, che potrà essere oggetto di compiaciuta ammirazione estetica da parte di chi abbia smarrito il senso dei valori umani, ma nel quale l'uomo non potrà mai ritrovare se stesso» (*ivi*, p. 99; p. 233).

⁴ A ricostruire idealmente le fonti del giovane Moro è sin dall'inizio Norberto Bobbio nella sua celebre relazione al Convegno «Il pensiero e l'opera di Aldo Moro» tenutosi a Bari il 16–17 giugno 1979. Cfr. Norberto Bobbio, *Diritto e Stato nell'opera giovanile di Aldo Moro*, in Francesco Mastroberti e Antonio Felice Uricchio (a cura di), *Il pensiero e l'opera di Aldo Moro*, Cacucci, Bari, 2016, specialmente p. 65. In realtà, una mappa completa delle fonti più importanti del pensiero contenuto nelle dispense è tutt'altro che semplice. Il motivo è essenzialmente legato alla quasi totale assenza di riferimenti espressi. Solo di recente, grazie al dattiloscritto finora inedito delle lezioni del 1940–41 conservato presso l'Archivio Flamigni (ora nell'«Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro» a cura di Nicola Antonetti e Renato Moro, Università di Bologna, Bologna, 2021–24), è emerso in maniera più chiara lo sfondo filosofico della formazione del giovane Moro. Fondamentale è l'analisi che ne fanno rispettivamente Renato Moro, nella *Introduzione*, e Maurizio Cau, nella *Nota storico-critica*, in *Le dispense di filosofia del diritto (1941–1947)*, *ibidem*.

In queste pagine seguo principalmente il filo unitariamente ideale della riflessione morotea, senza concedere molto ad una ricostruzione filologica delle fonti che, a parte il pericolo di inesattezze o incompletezze, rischierebbe facili cortocircuiti e, soprattutto, la perdita di tracce di un pensiero organico e maturo già nel giovane Moro. Sui richiami al personalismo di Maritain e Mounier, non sono pochi, tra l'altro, gli studiosi che vi insistono. Non c'è solo Bobbio. Più di recente, si vedano: Vincenzo Rapone, *La sfera normativa nel pensiero di Aldo Moro. Filosofia del diritto, filosofia della pena, valori costituzionali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, specialmente p. 84 e ss.; Michele Indelicato, *L'umanesimo etico-giuridico nel pensiero di Aldo Moro*, Cacucci, Bari, 2022, pp. 19–44, 113–130.

a cadere in contraddizione con se stesse. Né potrebbe essere diversamente, se si considerano le letture continue, le numerose suggestioni, le ambizioni e gli impeti della formazione scientifica giovanile. Nella straordinaria incertezza delle citazioni, è dunque preferibile Mercurio a Filologia. D'altronde, vi sono autori destinati ad essere interpretati col presupposto che in essi si veda solo ciò che si voglia vedere. E uno di questi è senz'altro Moro, e soprattutto il giovane Moro⁵.

Il pensiero francese è decisivo già a partire dal contesto storico-culturale continentale. La celebre opera di Maritain *Humanisme intégral*, apparsa per la prima volta nel 1936⁶, era diventata presto un vero manifesto di molta parte del mondo cattolico⁷. A Maritain si aggiunge anche

⁵ È la conclusione alla quale giunge, fra gli altri, Gaetano Contento, *Il volto umano del diritto penale di Aldo Moro*, in Silvio Suppa (a cura di), *Convegno di studi in memoria di Aldo Moro nel ventennale della sua scomparsa (Bari, 28 maggio 1998)*, Servizio Editoriale Universitario, Bari, 2001, p. 35.

⁶ A curarne in Francia la prima edizione era stato l'editore parigino Fernand Aubier che annoverava tra le sue pubblicazioni anche quelle contemporanee di E. Mounier. È De Gasperi, con lo pseudonimo «Spectator», a presentare e far circolare in Italia l'opera di Maritain tramite «Illustrazione Vaticana». Il volume *Umanesimo integrale* sarà poi pubblicato in Italia nel 1946 dall'Editrice Studium della FUCI. Secondo alcuni studiosi, la prima traduzione italiana sarebbe stata di Giovanni Battista Montini (il futuro papa Paolo VI), assistente ecclesiastico della FUCI di cui Moro è presidente dal 1939 al 1942.

⁷ Il pensiero maritainiano avrà, tra l'altro, un'influenza determinante sul cosiddetto «Codice di Camaldoli» (il titolo del documento è «Per la comunità cristiana» e ha, fra i suoi curatori, Giuseppe Capograssi), un vero programma politico-culturale elaborato da un gruppo di intellettuali cattolici guidati da mons. Adriano Bernareggi, assistente ecclesiastico della FUCI, sotto la spinta dei famosi radiomessaggi di Pio XII negli anni di guerra, a partire da quello di Natale nel 1942: «L'ordine interno delle nazioni». I punti centrali del Codice sono notoriamente: (i) il primato della persona rispetto allo Stato; (ii) il pieno rispetto delle libertà religiose da parte dello Stato; (iii) il ruolo centrale della comunità politica per i valori di giustizia sociale e uguaglianza fra i cittadini; (iv) il superamento dell'antico «diritto di guerra» in favore della pace e della giustizia fra i popoli. L'importanza di tali argomenti la si vede nell'apporto dei cattolici alla Costituzione, soprattutto per la stesura della parte riguardante i «Principi fondamentali». Fra i principali relatori vi erano, oltre Moro, Giuseppe Dossetti e Giorgio La Pira che ottennero tutta l'attenzione anche di comunisti come Palmiro Togliatti, Concetto Marchesi, Nilde Iotti, e di socialisti come Lelio Basso. Si pensi all'uso del termine 'persona', in particolare nella formulazione dell'art. 3 in cui

Mounier, fondatore della rivista «Esprit» (una delle riviste più schierate contro il fascismo) e autore di due volumi fondamentali per la storia del pensiero cattolico degli anni Trenta: *Révolution personaliste et communautaire* (1934) e *Manifeste au service du personnalisme* (1936)⁸. Maritain e Mounier sono in breve i maggiori teorici di un nuovo umanesimo giuridico che afferma innanzitutto il primato della persona sullo Stato. Decisamente l'opposto dei totalitarismi contemporanei.

V'è poi la filosofia italiana. Chi ha più peso fra i filosofi del diritto italiani è Giuseppe Capograssi. Era appena uscito negli stessi anni delle lezioni baresi il suo saggio *Il significato dello Stato contemporaneo* (1942)⁹ in cui si criticava, da un lato, l'individualismo delle correnti liberali sostanzialmente incapaci di affrontare l'urto sociale delle grandi masse, dall'altro la degenerazione totalitaria dello Stato che schiacciava, nella visione organica della sua soggettività incarnata, ogni residuo di libertà dell'uomo. Di qui l'impellenza di un profondo cambiamento democratico in grado di superare gli errori sia del liberalismo borghese prefascista, sia del totalitarismo fascista (o del bolscevismo)¹⁰.

si parla di «pieno sviluppo della persona umana», o alle espressioni e ai concetti di «formazioni sociali» nei quali «si svolge la personalità» dell'uomo e del cittadino (art. 2). Si tratta di termini e concetti estranei sia alla cultura liberale, sia a quella marxista.

⁸ Queste due opere di Mounier erano apparse rispettivamente nel 1935 e 1936 per la serie della «Collection Esprit» edita da Fernand Aubier (Paris).

⁹ Il saggio di Giuseppe Capograssi è curato per la prima volta nel 1942 nel volume di autori vari *L'esperienza pratica e le sue forme fondamentali* (F.lli Bocca, Milano, pp. 59–73). In Capograssi è massimamente viva, dal punto di vista giuridico, la stagione riflessiva che dalla fine dell'Ottocento fino alla Seconda guerra mondiale si concentra sull'esperienza interiore della soggettività come fatto centrale della filosofia, stagione che vede fra i protagonisti filosofi come Brentano, Husserl, Scheler. La spiritualità del pensiero di Moro ha questi stessi tratti. Cfr. Angelo Schillaci, *Persona ed esperienza giuridica nel pensiero di Aldo Moro*, in «*Videtur quod*: anuario del pensiero critico», 1, 2009, pp. 4–7.

¹⁰ Bobbio non ne fa menzione, ma non va neppure dimenticato il riferimento espresso di Moro a Giorgio Del Vecchio specie per l'idea di fondo del legame etico alla base dell'unità dell'ordinamento giuridico e dello Stato, nel tentativo costante di conciliare la modernità filosofica dell'idealismo italiano (così fortemente presente nelle prime esperienze intellettuali del giovane Moro, soprattutto nelle varianti suggestive di Felice Battaglia e Francesco Bernardino Cicala) con il pensiero cristiano. D'altronde, non può neppure dimenticarsi che Moro nel 1940 aveva preso l'insegna-

Ne deriva, dunque, l'idea di uno Stato «fatto dagli uomini e per gli uomini», uno Stato che non assorba mai definitivamente l'ambito di azione del diritto privato in quello pubblico¹¹. Per Moro la riduzione del diritto privato a quello pubblico compromette, teoricamente e praticamente insieme, la piena realizzazione della persona in funzione di una collettività che finisce perciò per essere vuota o mera espressione di forza. Lo Stato, invece, parte proprio dalla società. E lo fa, come si è detto, dal basso verso l'altro, aiutando il singolo a trascendere la propria particolarità per vivere in comunione con gli altri.

Se due soltanto sono i soggetti immediatamente interessati in ogni situazione storica, vi è poi un interesse mediato il quale fa intervenire altri soggetti dell'esperienza sociale. Il diritto come particolare momento della vita morale non s'intende, se non

mento di Filosofia del Diritto al posto di Guido Gonella, allievo proprio di Giorgio Del Vecchio, dopo il suo arresto nel 1939 per attività antifascista. Del Vecchio, tra l'altro, è particolarmente citato nel documento dattiloscritto del primo corso di Filosofia del Diritto tenuto da Moro nell'anno accademico 1940–41. In tale documento, ora consultabile nell'«Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro» (*op. cit.*), sono citati fra i filosofi del diritto e i giuristi italiani anche E. Betti, F. Carnelutti, G. Chioyenda, F.B. Cicala e W. Cesarini Sforza. Fra gli autori che hanno rimarcato recentemente l'influenza di Del Vecchio su Moro, mi limito a citare Leonardo Brancaccio, *Aldo Moro. Il politico, il professore, il filosofo del diritto*, Ecra, Roma, 2022, pp. 112–119.

¹¹ Con lo Stato anche il diritto è essenzialmente un «fatto dell'uomo». Lo dimostra la teoria della responsabilità penale enunciata da Moro soprattutto in *La capacità giuridica penale* (1939) e *L'antigiuridicità penale* (1947): il reato è nullo se non è un fatto umano; senza colpevolezza il fatto può essere dannoso, ma non illecito. In tale teoria vi si trovano, tra l'altro, le basi della famosa sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988 firmata da Renato Dell'Andro, l'allievo più noto di Moro a Bari. È la sintesi del pensiero di Moro penalista che ne fa significativamente il saggio di Gaetano Contento, *op. cit.*, pp. 35–46. In questo senso, pure la *Presentazione* di Giuliano Vassalli in: Aldo Moro, *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale tenute nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma*, a cura di Francesco Tritto, Cacucci, Bari, 2005, pp. 33–44. Va, tra l'altro, sottolineato come la carriera accademica di Moro, nonostante la centralità della Filosofia del Diritto nel suo insegnamento a Bari, si sia svolta soprattutto in Diritto penale. Al Diritto penale sono dedicate le sue monografie scientifiche, né appaiono contributi di Moro sulla «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto» fondata da Del Vecchio nel 1921, sicuramente la maggiore rivista italiana di studi filosofico-giuridici dell'epoca.

si abbia presente questo caratteristico complicarsi della situazione, questo intervento pieno della società oltre il singolo immediatamente interessato¹².

In questo senso il diritto soggettivo non è una mera pretesa del singolo chiuso nella sua particolarità. Esso è, semmai, il termine di realizzazione dell'umanità nelle forme giuridiche dello Stato. La società ha bisogno di «quel particolare del molteplice» che è il singolo; il singolo, a sua volta, trova la sua verità nella relazione coesistenziale con gli altri. In ciò è racchiuso il significato etico di ogni azione *in e per* lo Stato. L'azione del singolo non è solo per la vita del singolo. Se fosse solo questo si autonegherebbe e non avrebbe più valore. In essa, invece, traspare la luce dell'universale.

La società nella pienezza del suo significato—scrive Moro—nasce ora a questo punto dell'esperienza morale, nel quale il valore della molteplicità non è più solo un dato del problema morale del singolo ed in funzione del raggiungimento dei suoi fini personali, ma un che di autonomo e potente per se stesso. [...] In questo senso il diritto rappresenta il trionfo pieno della individualità della persona umana, in quanto ha, nella sua singolarità, un valore universale. Quest'ultimo è pienamente riconosciuto, in quanto non solo si affermi per se stesso, ma in quanto faccia le sue prove nel confronto con l'altro, in quanto l'altro costringa a piegarsi di fronte al suo stesso valore con una purezza di assoluta obbiettività¹³.

La tesi di Moro è certamente all'opposto di quella positivista di Kelsen nella contemporanea edizione della *Reine Rechtslehre* (1934)¹⁴, ma lo è anche della visione crociana che riduce il diritto al momento utilitaristico e particolaristico dell'economia. Il diritto, al contrario, ha i suoi solidi presupposti nella giustizia e nel valore assoluto della persona. Tali presupposti non sono meno validi per il fatto di essere impliciti, e di non trovare, in alcuni momenti della storia, una chiara formulazione nelle leggi.

¹² Aldo Moro, *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 15; p. 18.

¹³ *Ivi*, pp. 14–15; p. 18.

¹⁴ Kelsen è citato non solo nel corso delle lezioni filosofiche sul diritto, a proposito del concetto di illecito, ma anche in opere strettamente giuridiche come *L'antigiuridicità penale* (1947).

Siamo invece nel mondo del diritto quando la resistenza è razionale, giustificata, giusta nel senso comune della parola [...]. Un'azione giusta, che non si ponesse come forza [...], ci porterebbe fuori del mondo giuridico. Un'azione, d'altra parte, che s'imponesse [...], prescindendo da una qualificazione di giustizia veramente universale, ci porterebbe ugualmente fuori del mondo giuridico¹⁵.

Moro mette in evidenza come la relazione coesistenziale del singolo con gli altri imponga a sua volta degli obblighi, dimostrando la totale «irrazionalità di una libertà meramente fisica e perciò senza limiti»¹⁶. Di qui l'ascesa sul piano superiore dello spirito. «Il diritto—scrive Moro—è un ordine degli spiriti, uno strumento di libertà, intesa questa nel suo pieno significato come compiuta attuazione di vita morale»¹⁷. Esso non è generalità astratta e al di fuori dell'esperienza vitale dell'uomo, ma azione concretissima, operante soprattutto nella coscienza, e, dunque, fonte di moralità piuttosto che di mera costrizione. Lo si capisce anche dallo stile delle sue lezioni filosofiche che non indugiano tanto in citazioni scientifiche come le altre opere giuridiche. S'irradia, semmai, dal centro, una riflessione arricchita di vita profondamente vissuta e di *pathos*¹⁸. Si potrebbe accostare lo stile a quello di Capograssi, autore pochi anni prima di un saggio molto noto: *Il problema della scienza del diritto* (1937)¹⁹. Il metodo di Capograssi si ispira all'«analisi

¹⁵ Aldo Moro, *Il Diritto*, cit., pp. 38–39; pp. 20-21.

D'Agostino precisa opportunamente come per Moro i fondamenti ontologici del diritto nella persona umana, e, dunque, nella giustizia, non siano fondamenti pietrificati e astratti rispetto alla storia. Tutt'altro. Essi si sviluppano storicamente insieme all'uomo, e maturano attraverso l'«esperienza comune». Cfr. Francesco D'Agostino, *Aldo Moro e la Teoria del Diritto*, relazione al Convegno di studi in occasione del centenario della nascita dello statista, [dattiloscritto], Maglie, 23 settembre 2016, p. 2.

¹⁶ Aldo Moro, *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 57; p. 187.

¹⁷ Aldo Moro, *Il Diritto*, cit., p. 53; p. 33.

¹⁸ Si vedano in particolare le pagine straordinariamente appassionate del capitolo «Il problema della vita» all'inizio ideale delle riflessioni sul diritto. Cfr. *ivi*, pp. 17–30; pp. 3-13.

¹⁹ L'opera di Capograssi era stata pubblicata nel 1937 dal Foro Italiano (Roma). Tra le letture di Moro hanno un posto particolare altre due opere fondamentali capograssiane: *Analisi dell'esperienza comune* (Athenaeum, Roma, 1930), *Studi sull'esperienza giuridica* (Maglione, Roma, 1932). Lo si intuisce, tra l'altro, facilmente dalla locuzione capograssiana 'esperienza giuridica' così in evidenza nel titolo del-

dell'esperienza comune» nella convinzione che la filosofia abbia molto da apprendere dal "buon senso" della vita, piuttosto che dalla ragione messa a tavolino²⁰. E il corso di Moro ha inizio proprio con il «problema della vita» che è tema squisitamente capograssiano.

3. Lo Stato per Moro, come ama più volte osservare, è uno «Stato etico». In che senso? Moro non era affatto uno statalista. Quella che emerge è addirittura una posizione opposta. L'espressione 'Stato etico' è usata soprattutto in ambienti dell'hegelismo napoletano (non ha riscontri esatti in Hegel), e vede lo Stato come un momento superiore dello «Spirito oggettivo» rispetto agli individui del tutto subordinati e assorbiti in esso. Non è questo evidentemente il significato attribuito da Moro allo Stato. C'è un senso molto diverso, secondo cui lo Stato si fa responsabile del compito di assicurare a tutti i cittadini la piena realizzazione di sé nella vita sociale in base a un forte ideale di giustizia²¹. A differenza del concetto di Stato di marca hegeliana, qui è il molteplice delle vite dei cittadini come singoli e associati a generare dal basso lo Stato. Lo Stato vive del molteplice che *ha* in sé, o che *è* se stesso. E anche l'ulteriore unità che ne scaturisce si mette nuovamente in gioco come particolarità concreta dell'universale etico che attende ancora di essere realizzato.

la dispensa sullo Stato che recita: «Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato». È sicuramente pure nello stile della riflessione capograssiana iniziare il corso di lezioni sul diritto partendo dal «problema della vita».

²⁰ Le considerazioni di Moro sono le seguenti: «C'è anzi un continuo scambio interessantissimo tra i risultati cui giunge il pensiero riflesso e quelli cui a sua volta perviene il buon senso comune. [...] La filosofia non può non tener conto delle intuizioni che in mille forme si ritrovano, al di fuori del pensiero riflesso, nell'arte, nella letteratura, in una parola, nella concreta vita storica» (Aldo Moro, *Il Diritto*, cit., pp. 18–19; p. 4). Tale rapporto intuitivo del soggetto con la vita non potrebbe mancare, altrimenti «la vita negherebbe se stessa, se rifiutasse o rimandasse la comprensione di se medesima» (*ivi*, p. 19; p. 4).

²¹ Per Moro espressamente «lo Stato è, nella sua essenza, società che si svolge nella storia attuando il suo ideale di giustizia» (Aldo Moro, *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 22; p. 151). Sulla corretta interpretazione dello «Stato etico», di fronte all'equivoco di essere pensato sulla scia della «destra hegeliana», si veda, fra gli altri, Norberto Bobbio, *op. cit.*, p. 73 e ss.

Lo Stato—osserva Moro—[...] si presenta caratteristicamente come uno nato dal molteplice e che nel molteplice ancora si risolve, in questo del tutto coerente all'essenza [...] della vita sociale, mentre poi la unità che lo caratterizza non rappresenta il termine ultimo dell'esperienza sociale, ma a sua volta un elemento del molteplice, che ha bisogno ancora di essere unificato, pur restando nella sua tipica molteplicità²².

Lo Stato etico, in sostanza, è lo Stato di diritto che si contrappone nettamente allo Stato assoluto. La sovranità dello Stato, infatti, non è illimitata; non lo è per definizione, dal momento che perderebbe anche la sua giuridicità se fosse fondata soltanto sulla forza arbitraria. È insieme limite e libertà: limite che condiziona la libertà; libertà che si instaura nel limite dell'umanità come valore assoluto della vita sociale degli individui. Lo Stato etico, in altri termini, è l'eticità dello Stato che non si pone al di sopra di quella degli individui. Lo Stato, anzi, si costruisce sui «valori sviluppati dai singoli e dagli aggregati sociali minori dei quali si compone e senza dei quali non sarebbe»²³.

Con quali conseguenze? Ogni azione ha ripercussioni sull'interesse di tutti. Leggiamo nelle lezioni sullo Stato:

Il problema dell'uomo è veramente problema di tutti, ed i tutti, cioè la società nella sua consistenza obbiettiva, sono cointeressati alla soluzione di quel problema, che è poi solo la particolare manifestazione dell'unico universale problema dello svolgersi della comunità umana conforme alla sua verità. Si colgono così taluni caratteristici aspetti della profonda sostanza etica della vita sociale, nella quale, è chiaro, l'opera svolta da ciascuno con la considerazione dell'altro è il solo mezzo per risolvere il proprio personale problema di vita, per rispondere alla propria vocazione verso l'universale²⁴.

In tal senso, i diritti soggettivi hanno un chiaro significato politico. Il movimento, come si è detto più volte, non è dal diritto pubblico al diritto privato, ma da quest'ultimo al diritto pubblico, visto che l'interesse

²² Aldo Moro, *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 23; p. 152.

²³ *Ivi*, p. 94; p. 228. A commentare profondamente lo sfondo etico del pensiero giuridico moroteo è Angiola Filipponio, *Il giuridico quale definizione dell'etico*, in Angiola Filipponio e Aldo Regina (a cura di), *In ricordo di Aldo Moro*, Atti del Convegno, Facoltà di Giurisprudenza, Bari, 20 giugno 2008, pp. 15–26.

²⁴ *Ivi*, pp. 6–7; p. 145.

generale e il suo diritto sono il risultato che sale dal basso attraverso la vita concreta dei singoli e dei tanti corpi intermedi della società.

Moro è molto vicino ad una concezione pluralistica della società e dell'ordinamento giuridico sulle orme di Santi Romano che già aveva teorizzato agli inizi del Novecento il rapporto vitale tra lo Stato e i corpi intermedi, anelli sempre più importanti per accostare e tutelare il singolo indifeso dinanzi allo Stato²⁵. Gli aggregati sociali e le molte associazioni di individui concorrono tutti, al di là dei contenuti particolari che li contraddistinguono, alla piena realizzazione della persona. E lo Stato non può rimanere passivo senza offrire i mezzi necessari a garantirne l'esistenza. Scrive ancora Moro:

La vocazione sociale dell'uomo non si può arbitrariamente restringere nei soli limiti dell'esperienza statale, ma si deve fare svolgere in tutta la ricchezza di contenuto che essa spontaneamente determini. Se è da questo nucleo essenziale della volontà dell'universale della persona umana che nasce lo Stato, è evidente che esso può generare altre esperienze sociali tendenti a fini particolari, nelle quali pure si trovi quell'essenziale trascendere dell'individuo la propria particolarità empirica²⁶.

Si sente in pieno l'imperativo tomista, richiamato spesso da Maritain in *Humanisme intégral*, secondo cui l'uomo non può essere ordinato allo Stato secondo tutto se stesso e tutti i suoi beni²⁷. La persona è nello Stato, ma lo Stato è a sua volta nella persona, attingendovi tutta la linfa

²⁵ A Santi Romano è dedicato l'intero capitolo della dispensa sullo Stato intitolato «La pluralità degli ordinamenti giuridici». Gli argomenti richiamano molto l'opera fondamentale di Santi Romano, *L'Ordinamento giuridico* (E. Spoerri, Pisa, 1918).

²⁶ Aldo Moro, *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 114; p. 250.

²⁷ Il passo esatto della *Summa Theologiae* (I-II, q. 21, a. 4) di Tommaso d'Aquino è: «*homo non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum et secundum omnia sua*». Maritain lo riprende alla lettera in *Umanesimo integrale* (cfr. nell'edizione a cura di Giampietro Dore presso Borla, Bologna, 1973⁵, p. 174). Si tratta di una questione chiave: la persona umana è prima di ogni ragion di Stato. Se si sta a questa tesi fondamentale di Moro che echeggia tutto il pensiero di Maritain, si comprendono meglio gli argomenti di Moro nelle lettere dalla cosiddetta «prigione del popolo» durante il suo sequestro. Per ogni approfondimento del nesso testuale e teorico delle lettere all'insegnamento di Moro, rinvio al mio *Stato e diritto in Moro. Dall'insegnamento alle lettere della prigionia*, in Angelo Massafra, Luciano Monzali e Federico Imperato (a cura di), *op. cit.*, pp. 41–46.

che serve per sempre nuovi ordinamenti. In poche parole, la pluralità delle società e degli ordinamenti nasce e poi termina proprio nell'unità della persona. La persona è perciò il fondamento e la prerogativa essenziale dei molti ordinamenti e del dialogo fra loro.

Il fatto che tutti gli ordinamenti particolari si compongono di persone che entrano, al tempo stesso, a costruire l'esperienza sociale ordinantesi nello Stato, indica il convergere nella stessa persona del complesso delle straordinariamente ricche e varie esperienze umane, che quel soggetto fa in tutti gli enti di cui fa parte, ivi compreso lo Stato²⁸.

È il tema principale dell'ultima parte del corso sullo Stato. Lo Stato non esaurisce tutt'intera l'esperienza della società, ma si avvale di essa e la promuove per arricchire la vita sociale in generale²⁹. Si va dalla prassi negoziale dei privati all'esperienza delle famiglie, delle imprese economiche, delle associazioni sportive, o delle comunità religiose. Contribuendo all'approvazione dell'art. 2 della Costituzione, Moro riprende questa tesi e si sofferma sulla necessità, da un lato, di stabilire i limiti e i confini tra l'azione dello Stato e quella dei corpi intermedi, dall'altro di favorirne il raccordo in base al principio di solidarietà sociale³⁰. Ne discende un'idea molto vitale dello Stato, un'idea decisamente coerente con la visione attualissima della sussidiarietà espressa non molti anni fa dalla riforma dell'art. 118 della Costituzione. Tutti contribuiscono con i propri mezzi all'interesse generale dello Stato; la

²⁸ *Ivi*, p. 117; p. 253.

²⁹ Su questo punto si veda anche Norberto Bobbio, *op. cit.*, in particolare pp. 76–77.

³⁰ Gli argomenti di Moro nella prima sottocommissione dell'Assemblea Costituente si pongono, tra l'altro, sulla scia degli altri interventi di La Pira e Dossetti, sostenitori, a loro volta, di un pluralismo sociale e giuridico nella vita dello Stato. Cfr., fra gli altri, oltre Bobbio (*op. cit.*, pp. 77–79), anche Cecilia Dau Novelli, *Moro, le politiche familiari e dei diritti*, in Nicola Antonetti (a cura di), *Aldo Moro nella storia della Repubblica*, il Mulino, Bologna, 2018, p. 81. È la visione ispirata anche da Maritain che scrive: «la società civile non è composta solo di individui, ma di società particolari formate da questi; e una città pluralistica riconosce a tali società particolari una autonomia profonda il più possibile, e diversifica la propria struttura interna secondo le convenienze tipiche alla loro natura» (Jaques Maritain, *Umanesimo integrale*, cit., p. 199).

pubblica amministrazione, dal canto suo, ha il ruolo di promuovere e attuare la ricchezza dei beni della società civile.

Il *singulus* è essenzialmente *socius*. Il singolo partecipa direttamente alla realizzazione degli scopi dell'intera società. Così non c'è più il singolo di fronte al singolo, ma è sempre la società di fronte alla società, e cioè dinanzi a se stessa. La conseguenza è una vera rivoluzione nel rapporto tra lo Stato e i cittadini. L'amministrazione dello Stato non può più starsene da una parte lasciando dall'altra i cittadini. Chiede, invece, ai cittadini singoli e associati di avere un ruolo attivo nella vita dello Stato dal momento che il suo fine è il fine stesso della società di cui i cittadini sono gli artefici principali. Sorprende l'estrema linearità con cui Moro anticipa questo cambiamento radicale dei compiti dell'amministrazione:

Tale caratteristico momento della società, solidalmente operante per gli scopi concreti e pur tuttavia superindividuali, è quella che vien detta comunemente Amministrazione dello Stato. [...] / Come è ormai chiaro, gli scopi che la società, nella sua forma, come si dice, amministrativa, persegue sono tutti gli scopi umani, come squisitamente sociali, sicché quella operazione si svolge naturalmente nell'allargare gli orizzonti e nell'alimentare la possibilità di ogni vita individuale, la quale, una volta che su di essa la società abbia efficacemente, amorosamente, rispettosamente operato, acquista una ricchezza nuova e mirabile di valori³¹.

4. È, appunto, la stessa rivoluzione introdotta oggi dal nuovo art. 118 della Costituzione: «[...] La Repubblica (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». Cambia anche il linguaggio. Non hanno più senso espressioni del tipo: «L'interesse pubblico è affare mio; tu resta al tuo posto!», quasi a nascondersi nelle stanze del «segreto amministrativo». Del resto, la parola 'segreto' viene da "secernere" e vuol dire "separare". Con la sussidiarietà, invece, decade definitivamente il paradigma bipolare che ha dominato in Europa per circa due secoli, e che ha visto contrapporsi, da un lato, le amministrazioni pubbliche, titolari dell'attuazione dell'interesse pubblico, dall'al-

³¹ Aldo Moro, *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 87; p. 220.

tro gli amministrati che si chiamano “privati” e non “cittadini” e sono situati in posizione di netta subordinazione agli apparati dello Stato. Ai cittadini è data ora una nuova forma di libertà. È la democrazia che diviene più forte; la Repubblica, dal canto suo, ha il dovere di sostenerla. I valori essenziali sono principalmente la solidarietà e la responsabilità.

Si valorizza, in primo luogo, il rapporto solidaristico verso le realtà più prossime che potrebbero altrimenti rimanere ai margini del programma di sviluppo dello Stato. La solidarietà familiare e la partecipazione dei membri della famiglia alla vita piena di quest’ultima sono la metafora più efficace di Moro per descrivere la vita interna dello Stato orientata al bene comune. E la solidarietà sociale è così importante da non fermarsi alla sfera limitata dell’obbligo giuridico.

C’è una insufficienza del diritto—scrive Moro—che si colma andando al di là del diritto. [...] Ciò vuol dire che il diritto ha una istanza alla sua stessa negazione; che questo momento essenziale rinvia alla pienezza della vita morale che è libertà, socialità, amore. Questo è il gioco dei rapporti tra fini immediati e fini ultimi del diritto; i fini ultimi, quelli veri, che sono propriamente metagiuridici, ma in funzione dei quali il diritto stesso va definito, perché tutto serve all’uomo, all’uomo inteso nella pienezza della sua umanità³².

Pertanto, è compito della collettività farsi «educatrice di ogni singolo e promotrice della compiuta vita etica degli uomini»³³. I presupposti li abbiamo già visti. L’intero non è una somma semplice di parti. Tutt’altro. L’intero è proprio ogni parte presa in sé. Sembra ripetersi il simbolo potente dell’ecclesiologia paolina sulla diversità dei carismi e dei ministeri dinanzi allo Spirito (così nella *Lettera ai Corinzi*, 17: 4–7), o del discorso straordinario di Socrate nel dialogo platonico della *Repubblica* (libro V) sul bene dello Stato (almeno per questa citazione Moro non sarebbe critico di Platone). Se il male maggiore dello Stato è ciò che lo divide, e lo fa molteplice nonostante uno, il suo bene, invece, è ciò che lo unisce e fa dei molti l’uno. E cosa può più dissolverlo, se alcuni soffrono per le gioie altrui, e altri gioiscono per le sofferenze di molti? E cosa è più in grado di unire lo Stato se tutti i cittadini si ralle-

³² Aldo Moro, *Il Diritto*, cit., p. 41; pp. 22-23.

³³ Aldo Moro, *Appunti sull’esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 88; p. 222.

grano e si addolorano, per quanto è possibile, in eguale maniera per i medesimi successi e per le medesime disgrazie?³⁴

Fin qui il Socrate di Platone. Per Moro è lo stesso. Lo Stato rivela il suo pieno significato umano, se sa attingere alla solidarietà fra i cittadini riflettendo sull'essenza della democrazia, e, prima ancora, sulla sostanza stessa della vita nella sua verità. Scrive Moro:

Nel significato più profondo dello Stato c'è questa collaborazione ch'esso realizza, per cui non c'è più un problema dell'universale dell'uomo, cui ciascuno attenda solitario a risolvere, ma il problema di ciascuno, per essere ivi in gioco la sorte dell'universale, è problema di tutti, i quali, singolarmente o socialmente, e cioè nella generica e specifica forma della solidarietà sociale, danno opera per la piena realizzazione in ciascuno dell'universale verità; così come pure di tutti è la gioia della conquista compiuta dell'ideale, la quale, per essere realizzazione sociale, acquista tanto maggior significato e valore³⁵.

Quali i limiti? Il primo è paradossalmente l'assenza proprio dei limiti. È l'illimitato. «Forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia fame e sete»³⁶. In secondo luogo, si sopravvaluta probabilmente il rapporto giuridico e il suo carattere bilaterale attributivo di diritti e obblighi. L'amore e la solidarietà difficilmente stanno al termine di un obbligo. L'obbligo li svuoterebbe in sostanza nel loro contrario poiché li priverrebbe della loro libertà. Non si può essere solidali senza libertà, né tanto meno amare se si è obbligati. Eppure, il diritto per Moro non può rimanere indifferente al problema etico dell'uomo.

³⁴ Cfr. Platone, *Repubblica*, V, 462 a–b.

³⁵ Aldo Moro, *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 93; p. 227. La riflessione di Moro ha su questo punto fondamentale dell'ideale solidarietà fra gli uomini nella costruzione del tessuto sociale dello Stato uno straordinario slancio etico che non manca di essere anche stilistico. «La vita come amore—osserva Moro—è soprattutto un ripiegarsi ad amare la propria profonda verità, che si ritrova eguale in sé e negli altri» (Aldo Moro, *Il Diritto*, cit., p. 25; p. 9).

³⁶ Aldo Moro, *Lo Stato. Il Diritto*, a cura di Francesco Bellino e Francesco Saponaro, Cacucci, Bari, 2006, p. 14 (è la riedizione della dispensa delle lezioni di Moro dell'anno accademico 1942–43 pubblicate dalla casa editrice CEDAM, Padova, 1943).

L'ordinare la vita di relazione, che il diritto fa, non è giustapporre fisicamente i soggetti in un ordine di giustizia che non sarebbe neppure possibile, poiché giustizia vuol dire eticità, ma piuttosto significa promuovere [...] la totale vita etica, che impegna tutti i soggetti ad una attiva collaborazione per la realizzazione della verità in tutti³⁷.

La pienezza della vita sociale è, allora, la vera pienezza dello Stato, dal momento che lo Stato è la società, e non si potrebbe togliere alcun valore alla società senza intaccare il bene stesso dello Stato. Nella realizzazione dell'uomo attraverso l'esperienza sociale,

la vita attinge il suo culmine e l'uomo nello Stato e lo Stato fatto dagli uomini e per gli uomini rilevano il loro pieno significato umano. Qui gli uomini, nella comunione universale dell'amore per sé e per tutti, per la verità che in sé e in tutti si rivela, si ritrovano pienamente giustificati e, per così dire, affrancati da ogni legame che non sia quello liberatore della suprema verità³⁸.

Resta, semmai, il problema di come adattare la solidarietà allo schema di soli obblighi e diritti. La solidarietà è, infatti, un'impresa tutta interiore del soggetto. Ad essere decisiva è proprio l'autonomia che lo Stato riconosce ai singoli e ai corpi intermedi rendendoli responsabili della società nel suo complesso. L'opposto di ciò che riduce la distanza fra rappresentante e rappresentato fino a far degenerare la rappresentanza politica in una *Vertretung* di interessi parziali o settoriali produttori di scelte bassamente corporative.

Di qui il valore appunto della responsabilità. È una responsabilità condivisa. Tutti sono responsabili di tutto, ciascuno per la propria parte, ben al di là del sistema di delega di cui si avvalgono le istituzioni politiche: «Ti ho votato ora tocca a te governare; alla fine del mandato

³⁷ *Ivi*, p. 47.

³⁸ Aldo Moro, *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 91; p. 225.

Sempre a proposito delle tante letture filosofiche di Moro, non deve stupire se i riferimenti alla «legge dell'amore» si ispirino, come osserva Roberto Ruffilli, prima ancora che alla neoscolastica e al giusnaturalismo di ambienti culturali della Cattolica di Milano, allo «statalismo idealistico di matrice più spiritualistica, ed anche cattolicizzante» (si pensi, come ho già annotato precedentemente, all'influenza di Felice Battaglia). Cfr. Roberto Ruffilli, *Religione, diritto e politica negli anni Quaranta: Aldo Moro*, in «Il Politico», 46, 1981, p. 17.

vediamo quello che hai fatto». Nella visione morotea dello Stato come società di azioni e di scelte interdipendenti tra loro, tutti i cittadini sono chiamati in causa direttamente. Se qualcosa non funziona, non mi limito a dire: «Così vanno le cose; ci saranno altri a pensarci», bensì: «Che cosa posso fare io?». L'amministrazione pubblica sta, soprattutto, per attuare l'art. 3 della Costituzione (è un altro degli articoli fondamentali per i quali c'è stato il contributo determinante di Moro nei lavori della Costituente), ossia «ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Altro che *mission!* Ne va della persona e dello Stato.

Scriva Moro:

Ogni tentativo di dissolvere i molteplici nessi che spontaneamente il singolo ha costituito prima dello Stato, e tuttavia sempre per lo Stato, svuoterebbe questo della sua più umana sostanza e ne renderebbe davvero irrealizzabile il compito. Così correlativamente il singolo attinge la suprema esperienza dello Stato, agevolmente, attraverso le varie esperienze sociali in cui è chiamato a vivere e la sua sensibilità etica si affina senza sforzo in queste, per quel riconoscimento dell'altro uomo come supremo valore, per quel conferimento efficace della sua vita nella collaborazione sociale, per quella relazione essenziale instaurata con tutti gli uomini, vicini e lontani, simili e dissimili, che appunto nello Stato caratteristicamente si compie³⁹.

5. Il vero progetto di Moro non era semplicisticamente un sistema di alleanze per il suo partito, ma l'ideale esteso a tutta la realtà sociale di essere parte attiva nella vita dello Stato. È la stessa lezione di J. Dewey che vede proprio nella coscienza dei cittadini la prima fonte di garanzia della democrazia. Nonostante fosse uno dei maggiori protagonisti della stagione dei partiti, Moro ha la piena consapevolezza dei numerosi cambiamenti della società civile che porteranno proprio alla crisi del ruolo politico dei partiti. Per questo, tra l'altro, si apre continuamente al dialogo con i nuovi corpi intermedi della società⁴⁰. Scrive nel 1975:

³⁹ Aldo Moro, *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 128; p. 265.

⁴⁰ Cfr. Giuliano Amato, *La base sociale della democrazia*, in Alfonso Alfonsi e Luciano d'Andrea (a cura di), *Aldo Moro. Un percorso interpretativo*, Rubbettino,

È in atto un processo di liberazione che ha nella condizione giovanile e della donna, nella nuova realtà del mondo del lavoro, nella ricchezza della società civile le manifestazioni più eclatanti ed emblematiche di un fenomeno, che può essere per certi aspetti allarmante, ma è senza dubbio vitale⁴¹.

Le trasformazioni in atto della società non erano riducibili secondo Moro ai soli disegni fanatici dell'eversione e alle devianze ideologiche di gruppi isolati. Occorreva intercettare in esse anche il reale disagio che necessitava di essere rappresentato per non creare forti ingiustizie. Moro ne è pienamente consapevole e usa parole attualissime: «Noi guardiamo con responsabile ottimismo alle prospettive della società italiana, temendo solo l'immobilità, il prevalere della logica del bisogno di sicurezza sul desiderio del nuovo»⁴².

È qui il vero progetto di Moro, spesso banalizzato con la cosiddetta «terza via» del co-governo fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Al centro, in realtà, v'è la questione del riconoscimento dell'altro e non semplicemente la vita della coppia. La prospettiva è più ampia. Non è solo politica. Investe tutta l'esperienza dell'uomo in società. Ciascuno, infatti, affronta nella propria vita il problema di rispondere alla propria vocazione verso l'universale, e non può prescindere dalla considerazione dell'altro⁴³. «Ogni singolo, vivendo nella vita sociale, è in ogni momento portatore e realizzatore di valori, che trascendono la sua particolarità e che rappresentano propriamente l'universale valore che nell'esperienza sociale, in ciascuno e in tutti, si manifesta»⁴⁴. Scrive Moro in un altro passo: «Il riconoscersi ed il riconoscere altri

Soveria Mannelli, 2018, pp. 211–212.

⁴¹ La citazione di Moro è in Giuliano Amato, *op. cit.*, p. 211.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Sull'idea di Moro per cui la vera democrazia è quella che riconosce l'assoluta dignità di ogni persona singola e associata, segnalo, fra gli altri: Silvio Suppa, *Lo Stato della persona e della democrazia in Aldo Moro*, in Angiola Filipponio e Aldo Regina (a cura di), *In ricordo di Aldo Moro*, cit., pp. 77–95; Michele Indelicato, *Il primato della persona per una democrazia inclusiva nel pensiero di Aldo Moro*, in Riccardo Pagano (a cura di), *La persona tra tutela, valorizzazione e promozione. Linee tematiche per una soggettività globalizzata*, in «Quaderni del Dipartimento Jonico», 11, Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, Taranto, 2019, pp. 163–171.

⁴⁴ Aldo Moro, *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato*, cit., p. 7; p. 145.

nella propria umana dignità [...] rappresenta [...] l'affermare in ogni riconoscimento il valore totale della verità e quindi volere in ogni caso la società come universale valore»⁴⁵.

C'è, allora, un nesso profondo tra la visione partecipata delle istituzioni e la democrazia. L'amministrazione pubblica che favorisce la partecipazione di tutti all'«organizzazione del Paese», unitamente ai cittadini che si mobilitano nell'interesse generale, dà un nuovo volto alla democrazia. È la stessa sovranità ad essere in gioco. La sovranità, infatti, si esercita non solo mediante il voto, l'associazione ai partiti e ai sindacati (e poco più), ma anche e soprattutto attraverso la viva partecipazione dei cittadini all'attuazione del bene comune. Ce n'è realmente bisogno, specie in una situazione di distacco crescente fra istituzioni e cittadini. È una vera ventata di ossigeno. A patto, però, che si comprenda un fatto importante che riguarda tutti noi. Come mette in guardia Romano Guardini in *Gebet und Wahrheit* (1960), i totalitarismi più pervicaci sono proprio quelli che maturano nella nostra interiorità⁴⁶. Ciò che impedisce, insomma, la nostra libertà non è solo qualcosa di esterno. È, invece, pure dentro di noi. Per questo ha ragione Moro nel porre al centro della vita dello Stato la questione morale.

⁴⁵ Aldo Moro, *Lo Stato. Il Diritto*, cit., p. 45.

⁴⁶ È una delle tesi fondamentali di Romano Guardini in *Gebet und Wahrheit. Meditationen über Vaterunser*, Werkbund-Verlag, Würzburg, 1960.

Nota bibliografica

La presente edizione dei corsi giovanili di Filosofia del Diritto di Moro comprende le due dispense «raccolte a cura e per uso degli studenti» apparse nel 1945 e nel 1947 presso L.U.C.E. (L'Universitaria Casa Editrice, Bari—poi divenuta Cacucci Editore) con i titoli rispettivamente di: *Il Diritto. Corso di lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso la R. Università di Bari nell'anno accademico 1944–45*, e *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato. Lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso l'Università di Bari nell'anno accademico 1946–47*. Il corso di lezioni su «Lo Stato» aveva avuto un'edizione provvisoria nel 1943 presso la casa editrice CEDAM di Padova. Si tratta, invece, di semplici appunti il documento inedito, oggi all'Archivio Flamigni, composto di 109 pagine raccolte e ordinate da R.C. e Q.R. (sono le iniziali di autori non identificati) relative alle lezioni del primo corso di Filosofia del Diritto tenuto da Moro nell'anno accademico 1940–41.

Dopo la scomparsa di Moro ci saranno tre riedizioni dei corsi di Filosofia del Diritto all'Università di Bari. La prima, all'indomani del sequestro e dell'uccisione dello statista, è quella dell'ottobre 1978 a cura di Francesco Cacucci, presso Cacucci Editore. È la riedizione delle dispense pubblicate nel 1945 e nel 1947 da L.U.C.E, e che ora sono qui nuovamente edite con alcune modifiche e integrazioni. La seconda riedizione è del 2006 con il titolo *Lo Stato. Il Diritto*, a cura di Francesco Bellino e Francesco Saponaro, sempre presso Cacucci Editore. Le lezioni sullo Stato, in quest'ultima riedizione, sono quelle pubblicate da CEDAM (Padova) nel 1943. Infine, una terza importante riedizione è a cura di Nicola Antonetti e Renato Moro, con note storico-critiche di Maurizio Cau, nella grande «Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro» (Università di Bologna, Bologna, 2021–24). In quest'ultima

vera *opera omnia* compare la riedizione di tutte le dispense di Filosofia del Diritto dal 1941 al 1947 nel modo seguente: *Lezioni di Filosofia del Diritto* (a. acc. 1940–41, Bari 1941); *Lo Stato. Corso di lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso l'Università di Bari nell'anno accademico 1942–43* (Padova 1943); *Il Diritto. Corso di lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso la R. Università di Bari nell'anno accademico 1944–45* (Bari 1945); *Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato. Lezioni di Filosofia del Diritto tenute presso l'Università di Bari nell'anno accademico 1946–47* (Bari 1947).

Le due edizioni del 1945 e del 1947 hanno indubbiamente il pregio di essere contemporanee ai lavori dell'Assemblea Costituente. Non mancano, tuttavia, alcune variazioni rispetto alla dispensa sullo Stato pubblicata da CEDAM nel 1943. Nella dispensa del 1945 la riflessione sul diritto è riordinata in tre nuovi capitoli: i) Lineamenti dell'esperienza giuridica; ii) Intorno al fondamento del diritto; iii) Diritto e libertà. Sono apportate modifiche anche nella dispensa del 1947 sullo Stato. In quest'ultima, oltre alle ampie modifiche del capitolo intitolato «Lineamenti dell'esperienza giuridica. Il diritto», mancano cinque capitoli: (i) Introduzione; (ii) Oggetto e metodo della filosofia del diritto; (iii) Il problema della vita (questo capitolo resta integralmente nella dispensa del 1945 sul diritto); (iv) La guerra; (v) Chiesa e Stato. Si tratta in ogni caso di cambiamenti che non toccano sostanzialmente le tesi di fondo di tutti gli altri capitoli il cui testo è assolutamente identico a quello delle lezioni del 1942–43.

Un'ultima annotazione riguarda la dicitura 'raccolte a cura degli studenti' che accompagna il titolo di ogni dispensa. È un'espressione che non deve trarre in inganno, facendo ritenere che si tratti di testi non redatti dall'autore. Basti considerare la loro estrema cura e originalità stilistica di cui ci si rende subito conto anche ad una lettura superficiale. Appartiene, semmai, alla consuetudine accademica ricondurre i materiali didattici di un docente alla raccolta di appunti da parte degli studenti.